

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

SABATO 9 MARZO 1968

(71^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570 » (2862) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 973, 975
KUNTZE	974
MARIS	974
PAFUNDI	974
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	974
VENTURI, <i>relatore</i>	973

La seduta è aperta alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Caroli, Fenoaltea, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Morvidi, Pafundi, Pinna, Poët, Terracini, Tomassimi e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ajroldi, Angelini Armando, Conti, Lami Starnuti e Monni sono rispettivamente sostituiti dai senatori Deriu, De Dominicis, Angelilli, Morabito e Cagnasso.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

VENTURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570 » (2862)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VENTURI, *relatore*. Il presente disegno di legge è stato predisposto al fine di meglio disciplinare la posizione dei magistrati che, attualmente, in applicazione dell'articolo 210 dell'Ordinamento giudiziario, sono addetti in soprannumero alla Corte suprema di cassazione per esercitarvi le funzioni di presidente di sezione.

A tale scopo si provvede da un lato aumentando di venti posti il numero dei presi-

denti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati previsti nel ruolo organico e riducendo, dall'altro, correlativamente, a cinque il numero dei posti per i magistrati fuori ruolo, previsto dall'articolo 210 già citato dell'Ordinamento giudiziario, ai quali vengono conferiti incarichi di studi legislativi.

In considerazione delle finalità suesposte mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

M A R I S . Pur considerando i fini perseguiti dal disegno di legge pienamente giustificati dalla necessità di sanare una situazione che crea obiettive difficoltà anche per la stessa Corte di cassazione, non posso fare a meno di manifestare il desiderio che in un prossimo futuro si esamini l'opportunità di modificare l'organico in modo da eliminare del tutto l'ibrida posizione di magistrato fuori ruolo, aumentando di altri cinque i posti di ruolo dei presidenti di sezione e chiudendo così definitivamente la questione.

È infatti da tenere presente che la posizione dei magistrati fuori ruolo, ai quali viene affidato un incarico di carattere non giurisdizionale, è costantemente fonte di equivoci, in quanto sfugge al controllo non solo del Consiglio superiore della magistratura, ma anche degli organi che sono istituzionalmente preposti al conferimento degli incarichi. L'*optimum* sarebbe, a mio avviso, quello di avere un solo ruolo, nel quale la pubblica Amministrazione possa reperire i magistrati che hanno già raggiunto un grado tale da poter loro conferire incarichi determinati e non viceversa come avviene attualmente, quello di chiamare a certi incarichi magistrati, ai quali poi, proprio per esservi stati chiamati, viene riconosciuto, per così dire, il grado di presidente di sezione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questa procedura però non modifica in nulla il diritto alla progressione nel senso che questi magistrati procedono ugualmente secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura con la sola differenza che, laddove si dovrebbero arrestare per mancanza di posti in organico, possono essere promossi una volta tanto entrando a

far parte dell'organico in soprannumero. Il Ministro perciò, chiunque esso sia, non determina nè influenza in alcun modo la loro progressione.

M A R I S . Attualmente avviene che vi sono dei magistrati che hanno maturato l'anzianità ed i titoli per diventare presidenti di sezione di Corte di cassazione, ma non possono diventarlo perchè il ruolo è completamente coperto. Possono però diventarlo « fuori ruolo » se viene loro conferito un incarico. Ora — a prescindere dall'incarico che può essere effettivo o nominale — a me sembrerebbe più corretto eliminare completamente la posizione dei magistrati fuori ruolo. Con l'approvazione di questo disegno di legge si è fatto un passo avanti verso il rispetto dei principi generali di correttezza: è auspicabile che si possa in futuro progredire ulteriormente eliminando anche quegli ultimi cinque posti di fuori ruolo che tuttora rimangono e che rappresentano pur sempre un'area di manovra poco chiara.

P A F U N D I . Mi associo pienamente alle giuste considerazioni testè fatte dal senatore Maris. Effettivamente la posizione dei magistrati che hanno il grado di presidente di sezione, ma sono collocati fuori ruolo con incarichi di studi legislativi, che poi non svolgono, richiede una definitiva regolamentazione. Ritengo pertanto anch'io auspicabile, per una maggiore efficienza della Corte di cassazione, che si proceda quanto prima ad un aumento in tal senso dei posti di ruolo.

K U N T Z E . Nell'associarmi alle osservazioni del senatore Maris, voglio rinnovare l'auspicio che, almeno nella prossima legislatura, si possa pervenire ad una riforma globale dell'intero Ordinamento giudiziario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero precisare che i miei uffici ed io personalmente saremmo stati favorevoli a trasformare interamente la quota attuale dei magistrati fuori ruolo in altrettanti presidenti di sezione di ruolo: questa nostra

proposta ha incontrato però difficoltà che ci hanno consentito di raggiungere lo scopo soltanto parzialmente.

È necessario infatti considerare che la disposizione di cui all'articolo 210 dell'Ordinamento giudiziario è relativa non solo a magistrati con qualifica di presidente di sezione di Cassazione, ma anche a magistrati di qualunque grado o funzioni: essa peraltro è stata applicata — se non sbaglio per più di trenta anni — solo nei confronti di presidenti di sezione per la duplice esigenza di munire la Cassazione di quel numero di presidenti di sezione ritenuto necessario e di dare una certa prospettiva alla carriera di questi alti magistrati che, ad un certo punto, restavano bloccati per la mancanza di disponibilità di posti.

Questo è il motivo per il quale il presente disegno di legge coincide in parte con i disegni di legge Murdaca ed Alessi, che miravano ad aumentare di 40 unità il ruolo dei presidenti di sezione di Cassazione, e per il quale vi è stata resistenza a trasferire i 25 magistrati collocati fuori ruolo nel ruolo dei presidenti di sezione di Cassazione.

Teoricamente quindi i cinque magistrati fuori ruolo che tuttora rimangono possono essere desunti per quelle funzioni specifiche già ricordate da altri gradi e da altre funzioni meno impegnative, direi meno costose.

Pertanto, come ho già detto all'inizio di questo mio breve intervento, anche se in effetti sarei stato favorevole ad una soluzione definitiva e radicale del problema (nonostante, per la verità, fosse presente in me la preoccupazione che, una volta abolita la categoria dei « fuori ruolo », i prossimi legislatori l'avrebbero forse ricostituita appunto per l'abitudine che si è venuta determinando), per le ragioni che ho enunciato poc'anzi non posso che raccomandare l'accoglimento del presente disegno di legge nell'attuale formulazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tabella A allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Prima di mettere in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, passiamo all'esame e alla votazione dell'allegata Tabella, di cui do lettura:

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
Magistrati di Corte d'appello, Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari	5.953
Uditori giudiziari	350
<i>Totale</i>	6.902

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto in votazione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modi-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)71^a SEDUTA (9 marzo 1968)

ficato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione, non possono, in ogni caso, superare il numero di cinque ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari